



CORTE DEI CONTI

Sezione Controllo per la Calabria
CATANZARO

Al Sindaco del Comune di
MARANO PRINCIPATO

Oggetto : Delibera n. 125/2020

Si trasmette la Delibera di cui all'oggetto adottata da questa Sezione di controllo.

Il Direttore della Segreteria
Dr.ssa Elena Russo



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Dr. Vincenzo LO PRESTI | Presidente |
| Dr.ssa Ida CONTINO | Consigliere |
| Dr. Francesco Antonio MUSOLINO | Consigliere, Relatore |
| Dr.ssa Stefania Anna DORIGO | Referendario |
| DR. Bruno LOMAZZI | Referendario |

ha emesso la seguente

Deliberazione n. 125 /2020

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, c. 166, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO l'art. 6 del D.lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTO l'art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000;



VISTA la legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, S.O. n. 206);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR adottata nell'adunanza del 30 maggio 2016, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 6/SEZAUT/2017/INPR adottata nell'adunanza del 5 aprile 2017, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2018/INPR adottata nell'adunanza del 30 luglio 2018, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017);

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018);

VISTO il Decreto 2 aprile 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto del 12 febbraio 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTE le note n. 408 del 23 gennaio 2019 e n. 2502 del 10 aprile 2019, con le quali il magistrato istruttore ha chiesto al **Comune di MARANO PRINCIPATO (CS)** di fornire informazioni sulla gestione finanziaria del triennio 2015, 2016 e 2017;

VISTA la nota n. 1240/2019 (acquisita al prot. Sezione n. 1648/2019) integrata dalla successiva nota n. 1411/2019 (acquisita al prot. n. 1694/2019), con le quali,

congiuntamente, il Sindaco, l'Organo di revisione ed il Responsabile finanziario hanno fornito i chiarimenti richiesti;



VISTA l'ordinanza n. 9/2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO, nella camera di consiglio del 26 maggio 2020 il relatore, Consigliere Francesco Antonio Musolino;

FATTO

Con le note n. 408/2019 e 2502/2019, indirizzate al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di **Marano Principato (CS)**, il magistrato istruttore ha chiesto all'Ente di fornire informazioni a supporto dell'analisi sui questionari relativi alla gestione finanziaria del triennio 2015-2017, ed in particolare sui seguenti aspetti:

- 1) eventuale presenza di gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali;
- 2) trasmissione dei dati contabili alla banca dati BDAP;
- 3) operazione di riaccertamento straordinario dei residui all'1.1.2015;
- 4) gestione di cassa;
- 5) risultato di amministrazione e sua composizione (triennio 2015-2017);
- 6) evoluzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
- 7) gestione dei residui;
- 8) situazione debitoria, anche nei confronti della Regione Calabria;
- 9) recupero dell'evasione tributaria;
- 10) grado di attendibilità delle previsioni d'entrata finali.


Allo scopo di facilitare le analisi della Sezione in merito ai profili citati, è stato anche chiesto all'Ente di compilare alcune tabelle.

Con le note prot. n. 1240/2019 e n. 1411/2019, il Sindaco, l'Organo di revisione ed il Responsabile finanziario hanno fornito i chiarimenti richiesti ed hanno provveduto alla compilazione delle tabelle predisposte dalla Sezione, senza tuttavia, trasmetterne il File in excel.

DIRITTO

1. Quadro normativo di riferimento.

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite



delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005, come modificato dal DL. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, l'inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, della Costituzione, nonché la violazione dei principi di sana gestione finanziaria e di irregolarità grave (ritenendosi tale una irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti).

L'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e) d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che *"qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*. Qualora invece gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non "gravi", poiché sintomi di precarietà che, in prospettiva -soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali- possono comportare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

Inoltre, l'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149/2011 dispone che, *"qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive, la competente Sezione regionale, accertato*



l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 267/2000".

L'evoluzione del quadro normativo, per come sopra delineato, è stata oggetto di disamina anche da parte della Corte costituzionale che, a proposito del più recente intervento legislativo, ha avuto modo di affermare: *"I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti - previsti a partire dalla emanazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006) e poi trasfusi nell'art. 148-bis del TUEL - hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari"* (Corte cost. sentenza n. 60 del 2013). Le "specifiche pronunce di accertamento" delle Sezioni di controllo in ordine all'eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile e, in ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità sarà valutata dalla Sezione nell'ambito del successivo controllo.

Le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio

finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell'ordinamento giuridico.

Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale.

2. Oggetto del controllo e metodologia di esame applicata dalla Sezione.

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 3/2019/INPR ha evidenziato che i controlli della Corte dei conti devono assicurare il confronto tra i parametri normativi e i risultati contabili in una prospettiva "dinamica", in modo tale che l'attività di controllo sia sempre finalizzata alla adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (Corte Costituzionale, sentenza n. 198/2012). Ad integrazione dei tradizionali controlli di legittimità-regolarità, dunque, l'attività di controllo delle Sezioni regionali deve essere in grado di rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, in modo che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive che ritengano più appropriate.

A tal fine, la predetta deliberazione raccomanda alle Sezioni territoriali di avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione, in modo da collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime.

La Sezione delle Autonomie evidenzia che, a tal fine, potranno essere impiegate *"metodologie di controllo che riducano quanto più possibile il disallineamento temporale tra l'esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle Sezioni regionali di controllo. In questa prospettiva, ad esempio, potranno essere esaminate congiuntamente più annualità, a partire dall'ultimo rendiconto disponibile, qualora non sia stato possibile, per gli esercizi precedenti, portare a completamento l'esame dei documenti contabili di tutti gli enti territoriali di competenza di una Sezione regionale di controllo. Siffatta modalità consente di eliminare il divario temporale di cui si è fatto cenno e di avvicinare le analisi all'attualità nel*

quadro del ciclo di bilancio (previsione-rendiconto-previsione) e in conformità ai principi contabili e alla giurisprudenza della Corte costituzionale in precedenza richiamati" (cfr. deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR).



Ciò posto, al fine di dare attuazione alle indicazioni della Sezione delle Autonomie con la presente deliberazione questa Sezione procederà ad effettuare contestualmente, l'analisi dei rendiconti degli esercizi 2015, 2016 e 2017.

Onde snellire la fase di controllo senza svuotarla di significatività, l'esame verrà incentrato sui principali aspetti del bilancio, oggetto dei chiarimenti richiesti con le citate note istruttorie n. 408/2019 e n. 2502/2019.

Di seguito si espongono le risultanze dell'analisi svolta, che ha evidenziato, per gli esercizi 2015/2017, profili di criticità e di debolezza.

I. NOTE PRELIMINARI.

Con note n. 408/2019 e n. 2502/2019 (punti nn. 1 e 2) il Magistrato istruttore richiedeva al Comune di **Marano Principato(CS)** di comunicare l'eventuale presenza di gravi irregolarità contabili, o gravi anomalie gestionali che non fossero già state segnalate sui questionari 2015, 2016 e 2017, e se si fosse provveduto all'invio dei dati contabili 2016 e 2017 alla Banca Dati della Pubblica Amministrazione (BDAP).

In sede di risposte (note n. 1240/2019 e n. 1411/2019), l'Organo di revisione ha dichiarato di non aver rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e l'Ente ha comunicato l'avvenuto invio dei dati contabili degli esercizi 2016 e 2017 su BDAP, senza specificarne la data.

II. RILEVI PRELIMINARI

La Sezione rileva, per tutto il periodo 2014/2018, la tardiva approvazione del rendiconto della gestione. La Sezione rimarca l'importanza di rispettare il termine del 30 aprile in quanto il rendiconto "costituisce un imprescindibile riferimento per gli eventuali interventi sulla gestione in corso d'esercizio e per la successiva programmazione finanziaria". Pertanto, in ragione di quanto sopra si invita l'Amministrazione a porre in essere, per il futuro, tutte le attività propedeutiche e strumentali al rendiconto, in tempi tali da consentirne l'approvazione, da parte del Consiglio comunale, entro i termini di legge.

III. RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI DI CUI AL D.LGS. 118/2011.

L'art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevedeva che gli enti locali, con delibera di Giunta, previo parere dell'Organo di revisione economico-finanziario, effettuassero, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, il riaccertamento straordinario dei residui.

Il riaccertamento straordinario dei residui "è l'operazione diretta ad adeguare al principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata lo stock dei residui attivi e passivi risultanti nei bilanci degli enti al 1° gennaio 2015 e rappresenta un passaggio fondamentale nell'attuazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (Sez. Autonomie n.31/SEZAUT/2016).

L'eventuale "extradeficit" derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario poteva essere ripianato dall'Ente, con delibera di Consiglio Comunale, in un arco temporale non superiore a 30 anni, secondo le modalità previste dal DM. 2 aprile 2015.

Dall'esame della delibera di Giunta n. 34 del 29 maggio 2015 (agli atti in possesso) e dagli allegati 5/1 e 5/2, è emerso che:

- al 31/12/2014 i residui attivi e passivi dell'Ente ammontavano, rispettivamente, ad € 4.519.557,92 ed € 4.480.098,58;
- alla stessa data emergeva un avanzo di amministrazione pari ad € 39.459,34;
- in sede di riaccertamento straordinario l'Ente ha cancellato, perché non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate, residui attivi per € 955.448,88 e residui passivi per € 1.809.157,34.
- l'Ente ha reimputato residui attivi e passivi, rispettivamente, per € 836.703,70 ed € 828.246,51, interamente all'esercizio 2015;
- dalla reimputazione dei residui attivi e passivi correnti è emerso un FPV pari ad € 5.968,49; dal lato investimento è risultata, invece, una eccedenza di residui attivi che non ha permesso formazione di FPV;
- il risultato di amministrazione, al 1° gennaio 2015, dopo il riaccertamento straordinario, è risultato pari ad € 878.742,12;
- il "totale parte disponibile" dell'avanzo di amministrazione è stato negativo e pari ad € -2.103.321,37, dopo la costituzione di accantonamenti e vincoli, per come sottoesposto:

| | |
|---|-----------------------|
| Risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 -dopo il riaccertamento straordinario dei residui (h) | 878.742,12 |
| Parte accantonata | |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità | 1.266.511,05 |
| Fondo accantonamento contenzioso | 200.000,00 |
| Fondo accantonamento spese legali | 7.000,00 |
| Fondo accantonamento indennità fine mandato | 3.879,25 |
| Totale parte accantonata (i) | 1.477.390,30 |
| Parte vincolata | |
| Vincoli derivanti da leggi e principi contabili | 296,71 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | 34.489,64 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | - |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente | 8.009,21 |
| altri vincoli da specificare (DL. 35/2013 e DL. 66/2014) | 1.422.715,00 |
| Totale parte vincolata (l) | 1.465.510,56 |
| Totale parte destinata agli investimenti (m) | 39.162,63 |
| Totale parte disponibile (n)=(h)-(i)-(l)-(m) | - 2.103.321,37 |



L'Ente ha dunque costituito tutti gli accantonamenti obbligatori per legge ed i vincoli che ha ritenuto di dover formare.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 13/07/2015, l'Ente ha approvato le modalità di ripiano del disavanzo, rideterminato secondo quanto sotto riportato da delibera CC. 12/2015, in cui si dava atto:

- *“che l'Ente ha quantificato, nel rispetto di quanto sinora esposto, un maggior disavanzo tecnico di € 2.103.321,37 comprensivo, inoltre, del risultato di gestione per € 878.742,12, del fondo crediti di dubbia esigibilità per € 1.266.511,05, e dell'accantonamento per anticipazioni di liquidità per euro 1.422.715,00”.*
- *Che l'art. 2 comma 6 del DL. 78/2015 inerente Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, testualmente recita “gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili di cui all'art. 1 del DL. 35/2013, convertito.....utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione”.*
- *Che alla luce della nuova normativa citata il disavanzo tecnico da ripianare in 30 annualità ammonta ad € 836.810,32 con una quota annuale di ammortamento pari ad € 27.893,68”.*

E dunque, l'Ente in tale sede, ha stabilito di utilizzare immediatamente le quote di avanzo vincolato/accantonato per liquidità EE.LL. ai sensi dell'art. 2 comma 6 del DL.78/2015. Pertanto, a fronte del disavanzo originario di € -2.103.321,37, l'Ente ha determinato un disavanzo da ripianare pari ad € -836.810,32, con la previsione di una quota annuale pari ad € 27.893,68.

Sin d'ora si fa presente che con la sentenza n. 4/2020 la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2, comma 6, del D.L. n. 78/2015 e del

successivo art. 1, comma 814, della legge n. 205/2017, e ha individuato la corretta applicazione del disposto contenuto in tali norme, prevedendo che gli enti che abbiano applicato le disposizioni normative, ora travolte da giudizio di incostituzionalità, debbano *“avviare il necessario risanamento nei termini di legge”* del proprio extradeficit. Successivamente, con l’art. 39 ter del DL n. 162/2019, convertito in legge n. 8/2020, il legislatore ha stabilito le modalità di recupero di tale disavanzo, secondo le quali, in particolare, occorre tener conto dei principi espressi sul punto dalla sentenza della Corte cost. n. 4/2020, la quale, nell’affermare l’illegittimità dell’art. 2 comma del DL. 78/2015 e la necessità di una separata contabilizzazione degli accantonamenti per il FAL e per il FCDE ha altresì evidenziato che: *“È chiaro che in un simile contesto non è affatto necessario che l’amministrazione comunale riapprovi – risalendo all’indietro – tutti i bilanci antecedenti alla presente pronuncia, essendo sufficiente che siano ridefinite correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i rimedi giuridici consentiti nel periodo di riferimento, in modo da ricalcolare il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge. Così, ad esempio, per le sole operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all’art. 3, comma 16, del d.lgs. n. 118 del 2011 ... il disavanzo di amministrazione correttamente rideterminato al 1° gennaio 2015 attraverso il riaccertamento straordinario dei residui potrà essere ripianato mediante i precitati accantonamenti fino al limite dei trenta esercizi consentiti da detta norma mentre per i deficit ulteriormente maturati, in conformità al principio tempus regit actum, saranno applicate le norme vigenti nel corso dell’esercizio in cui tale ulteriore deficit è maturato”*.

Tale affermazione è completata, sul versante normativo, dall’art. 39 ter del D.L. 162 del 2019 (convertito con legge n. 8 del 2020), che così dispone: *“1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019. 2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a*

decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio".



Ciò premesso, si ritiene che il dettato del DL. 162/2019 non possa che essere coordinato con i principi applicativi chiaramente dettati dalla Corte costituzionale, secondo cui occorre che vengano *"ridefinite correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i rimedi giuridici consentiti nel periodo di riferimento, in modo da ricalcolare il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge"*. Il dato normativo, infatti, regola il recupero del disavanzo che si formerà nel rendiconto 2019 da approvare (o 2020), a motivo della separata contabilizzazione di FAL e FCDE, ma non dà indicazioni circa le *"espressioni finanziarie patologiche"* formatesi in precedenti esercizi; per rimuovere tali patologie il Giudice delle leggi evidenzia che deve avvenire il *"ricalcolo"* del risultato di amministrazione secondo i *"canoni di legge"*; conseguentemente, i disavanzi prodottisi nel periodo 2015-2018 vanno recuperati o ex art. 188 TUEL (se ordinari) o in 30 anni (se da extradeficit).

È, pertanto, necessario che il Comune di **Marano Principato** proceda ad una rideterminazione, seppur virtuale, in quanto non implica la modifica o riapprovazione dei bilanci già approvati, della parte disponibile al 1/1/2015, da ripianare secondo i termini di legge.

Inoltre, si osserva e si rileva che, con riguardo al disavanzo di amministrazione al 1/1/2015 ed alla quota di ripiano trentennale (sebbene di importo ridotto per quanto su riportato), non è emersa alcuna iscrizione nei bilanci, di quest'ultima, a contrazione della spesa corrente dell'Ente. La circostanza è confermata non solo dall'esame delle scritture contabili 2015 e 2016 (agli atti in possesso), dei quadri contabili del Portale di finanza locale (esercizi 2015/2018) e da BDAP 2016/2017, ma altresì dal mancato inserimento della precitata quota nei quadri di verifica degli equilibri di bilancio. È superfluo specificare che l'assenza della quota di ripiano in sede di equilibri non può che aver inficiato notevolmente gli stessi.

Questa Sezione, nell'ambito del riaccertamento straordinario di cui all'art. 3, comma 7 del D.Lgs. 118/2011 ha ritenuto necessario effettuare una più approfondita analisi del risultato di amministrazione ridefinito al 1/1/2015, dal momento che lo stesso ha

costituito presupposto per la corretta gestione delle poste nel nuovo sistema armonizzato, anche in relazione al finanziamento dell'eventuale extradeficit disciplinato dal DM. 2 aprile 2015, che ha individuato gli strumenti di copertura del maggior disavanzo derivante dall'applicazione della nuova disciplina.

L'operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi avrebbe dovuto rappresentare per gli Enti, non un mero adempimento, ma l'occasione per una corretta individuazione di crediti e debiti e per la verifica delle ragioni del loro mantenimento a residui, ovvero della necessità della loro cancellazione o successiva re-imputazione nei bilanci degli esercizi successivi. Tutto ciò, nell'ottica di una ricostruzione fedele della contabilità, al fine di garantire permanenti equilibri complessivi di bilancio, tanto nella competenza quanto nella cassa.

Nel caso specifico del **Comune di Marano Principato**, dall'esame specifico delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui effettuato, ai sensi del D.lgs. 118/2011, è stata rilevata una inappropriata reimputazione dei residui, sia attivi sia passivi, suddivisi nella componente corrente e di investimento, ad un'unica annualità: il 2015. Si significa con ciò che tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi (per lo più di parte capitale), hanno trovato la loro naturale scadenza in quell'unico anno, disattendendo così il criterio dell'effettiva esigibilità di cui all'art. 3, comma 7, del D.lgs. n. 118/2011.

In base ai principi sull'armonizzazione contabile, le reimputazioni attive e passive dovevano essere effettuate in base alla data di esigibilità del credito o del debito, e le reimputazioni per investimenti, agli esercizi di scadenza, dovevano essere effettuate sulla base di puntuali cronoprogrammi.

La circostanza ha suscitato perplessità, posto che il riaccertamento straordinario dei residui ha rappresentato un momento gestionale straordinario atto ad effettuare una ricognizione *"dei residui esistenti al 31 dicembre 2014 e di adeguamento degli stessi al principio contabile generale della competenza finanziaria"*, ai sensi del punto 9.3 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, che, con tutta evidenza, non risulta osservato.

L'Ente dovrà, quindi:

1. comunicare le riscossioni ed i pagamenti avvenuti nell'esercizio 2015 a fronte di tali reimputazioni, avendo cura di distinguerli da quelli degli abituali accertamenti ed impegni di competenza. Altresì, occorre comunicare, per il medesimo esercizio, gli importi, sia delle minori entrate di competenza, sia delle economie di spesa;

2. dal momento che ha quantificato un FCDE al 1.1.2015 pari ad € 1.266.511,05, occorre che trasmetta la dimostrazione prospettica del calcolo FCDE, con specificazione delle risorse oggetto di calcolo¹.



Osservazioni conclusive: È necessario fornire opportuni chiarimenti sulla mancata iscrizione, in tutto il periodo 2015/2018, della quota di ripiano trentennale del disavanzo determinato al 1/1/2015. Al riguardo si rammenta che tale quota doveva essere iscritta come prima voce di spesa nel bilancio, a partire dall'esercizio 2015 e a tutto il 2044.

E poi, tenendo conto del mutato quadro normativo conseguente alla pronuncia della Corte costituzionale n. 4 del 2020 e dei principi in essa contenuti, è opportuno che l'Ente comunichi quali provvedimenti, ai sensi di legge, adotterà (o ha già adottato), in merito alla corretta rappresentazione del FAL e FCDE al 1.1.2015, con il conseguente maggior disavanzo da ripianare (secondo quanto sopra esposto).

Infine dovrà motivare la integrale reimputazione, dei residui attivi e passivi cancellati, al solo esercizio 2015, e comunicare quanto richiesto dalla Sezione in ordine a riscossioni e pagamenti dei predetti residui.

ANALISI DELLA GESTIONE DI CASSA

L'analisi dei flussi di cassa si rivela, per più aspetti, elemento essenziale nell'ambito dei controlli di legalità finanziaria intestati alla Corte dei conti.

Come evidenziato dalla Corte Costituzionale, *"I saldi attivi di cassa... non sono di per sé sintomatici di sana e virtuosa amministrazione in quanto legati ad una serie di variabili negative, tra le quali spicca la possibile esistenza di debiti sommersi in grado di dissimulare la reale situazione economico-finanziaria"* (sentenza n. 101 del 2018). È altrettanto vero, però, che una situazione di *deficit* di cassa è uno dei principali indicatori di squilibrio finanziario di cui devono essere analizzate le cause, e al quale devono essere trovati gli opportuni rimedi, così da ripristinare regolari flussi che consentano all'ente di far fronte agli obblighi di pagamento con tempestività e nel rispetto della normativa europea. L'equilibrio di cassa è, del resto, riconosciuto come condizione necessaria alla salute finanziaria degli enti locali dall'art. 162, comma 6, D.lgs. 267 del 2000 (T.U.E.L.), secondo cui: *"Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario"*

¹ Dal parere del Revisore sul riaccertamento straordinario è emerso: *"L'Organo di revisione prende atto che la formula utilizzata è stata per tutti i capitoli quella della media semplice dei rapporti annui. L'Organo di revisione prende atto che è stata utilizzata la seguente percentuale di riduzione per dubbia esigibilità: 68,28% per le entrate del titolo 1 e titolo 3"*.

complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo". Inoltre, l'art. 183, comma 8 T.U.E.L., pur senza adottare un "bilancio di cassa", impone che, al momento dell'assunzione di un impegno di spesa, sia accertata la compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio, a pena di responsabilità amministrativo-contabile e disciplinare.

Per i motivi sopra esposti, le linee guida dettate dalla Sezione delle Autonomie nell'analisi dei "questionari" sui rendiconti finanziari, a partire dal 2016, annettono estrema importanza alla verifica degli equilibri di cassa, all'analisi della composizione quali-quantitativa della cassa degli enti locali, all'utilizzo delle anticipazioni di liquidità e delle entrate vincolate. Questi dati sono di regola studiati osservandone il *trend* evolutivo in un orizzonte triennale (cfr. deliberazioni n. 6/2017/INPR e 16/2018/INPR).

La cassa riflette le risorse che l'Ente può immediatamente spendere, per dare corso ai pagamenti dovuti. È composta da fondi liberi e fondi vincolati, questi ultimi alimentati da entrate che hanno un vincolo specifico ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti (indebitamento). La vera disponibilità di cassa – quella che esprime il *surplus* di risorse utilizzabili dall'Ente per la propria spesa – è data dai fondi liberi; infatti, i fondi vincolati possono essere utilizzati, in termini di cassa, per affrontare spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222 T.U.E.L. (pari, ai sensi dell'art. 1, c. 43, L. 232/2016, a cinque dodicesimi delle entrate correnti accertate nel rendiconto del penultimo anno precedente). I fondi vincolati così utilizzati, poiché sopperiscono ad una temporanea difficoltà nei pagamenti venendo impiegati per finalità di pagamento non corrispondenti al vincolo che sugli stessi grava, devono essere tempestivamente ricostituiti, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione (art. 195, comma 3, T.U.E.L.).

Gli enti locali possono sopperire ad una temporanea crisi di liquidità anche mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, sempre nei limiti di cui all'art. 222 T.U.E.L. Il ricorso all'utilizzo di tali entrate vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria: infatti, il limite fissato dall'art. 222 T.U.E.L. è complessivo e, pertanto, se l'ente sta utilizzando anticipazione di tesoreria nei limiti massimi previsti

dall'articolo 222 del T.U.E.L., non potrà contemporaneamente utilizzare entrate a destinazione vincolata per finanziare la spesa corrente e viceversa.

Come già detto, tanto il ricorso a fondi vincolati per sostenere spese correnti, quanto l'utilizzo di anticipazioni di tesoreria deve essere limitato ad esigenze di liquidità temporanee, tese a "porre rimedio ad eccessi diacronici tra i flussi di entrata e quelli di spesa" (C. Cost. n. 188/2014). L'utilizzo continuativo di tali istituti, oltre a essere sintomo di una crisi di liquidità strutturale che può celare gravi problemi di equilibrio finanziario, finisce per costituire una forma di indebitamento di fatto, come tale contraria all'art. 119, ultimo comma, Cost.

Ciò posto, nella fattispecie, allo scopo di analizzare la composizione e l'evoluzione del fondo cassa del **Comune di Marano Principato**, nel triennio 2015-2017, è stato chiesto all'Ente di illustrare, anche attraverso la compilazione di specifiche tabelle, la situazione della propria cassa a fine di ciascun esercizio, nonché di fornire ragguagli circa:

- l'eventuale utilizzo di fondi vincolati e loro ricostituzione al 31/12 di ogni anno;
- l'eventuale utilizzo di anticipazioni di tesoreria e relativo rimborso a fine anno;
- l'eventuale intervento di procedure esecutive/pignoramenti nel triennio;

Infine, sono state richieste notizie circa l'eventuale ricorso alle anticipazioni di liquidità ai sensi del D.L. 35/2013 e s.m.i.

La tabella che segue illustra la situazione del fondo cassa del Comune di **Marano Principato** al 31.12 di ciascun esercizio nel periodo 2014-2017.

| EVOLUZIONE COMPOSIZIONE FONDO CASSA | | | | |
|-------------------------------------|------|------|------|------|
| Descrizione (Valori in euro) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Fondo cassa al 31/12 di cui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| fondi liberi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| fondi vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Il prospetto, redatto dal Comune, dà evidenza di un fondo cassa pari a zero euro in tutto il periodo, ed è corrispondente alle scritturazioni su SIOPE. Eppure, l'Ente ha avuto una spinta propulsiva, data dalle copiose anticipazioni di liquidità ricevute nel periodo 2014-2015, non indifferente (nel complesso pari ad € 1.530.637,72).

Da quanto dichiarato dall'Ente è risultato utilizzo per spese correnti in termini di cassa, dei fondi vincolati, nei termini che seguono:

UTILIZZO FONDI VINCOLATI

| Descrizione (Valori in euro) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------------|------------|
| Fondi a destinazione vincolata utilizzati in termini di cassa | - | - | 174.519,33 | 109.924,64 |
| Stock fondi a destinazione vincolata utilizzati per cassa non ricostituiti al 31/12 | - | - | - | - |

I fondi vincolati sono stati meglio specificati per come sotto emerge²:

Per l'anno 2016 i fondi sono così descritti:

- Mutuo residuo credito I.C.S. più interessi per € 51.277,30;
- Contributo case accessibile somme non dovute per € 27.650,50;
- Contributo Ministero infrastrutture DL. 133/2014 -progetto sostituzione e rifacimento rete pubblica illuminazione per € 95.591,53;

precisando che gli stessi sono stati utilizzati per sostenere spese correnti e sono stati ricostituiti per un importo pari 65.172,33 al 31.12.2016 mentre la parte rimanente al 01.01.2017.

Per l'anno 2017 i fondi sono così descritti:

- Mutuo residuo credito I.C.S. più interessi per € 51.277,30;
- Contributo case accessibile somme non dovute per € 27.650,50;
- Contributo Ministero infrastrutture DL. 133/2014 -progetto sostituzione e rifacimento rete pubblica illuminazione per € 30.420,84;
- Mutuo sistemazione strada e metanizzazione località S. Pietro per € 576,00.

precisando che gli stessi sono stati utilizzati per sostenere spese correnti e sono stati ricostituiti per un importo pari 17.981,50 al 31.12.2017 mentre la parte rimanente al 01.01.2018.

Da osservare che l'Ente ha mal rappresentato la propria situazione di cassa: sebbene interamente vincolate, tali risorse dovevano essere esposte nella quantificazione del fondo cassa 2016 e 2017 (l'Ente lo ha invece dichiarato pari a zero euro in tutto il periodo 2014/2017: circostanza confermata anche dal SIOPE). Inoltre, è stato dichiarato che, gli importi vincolati, interamente utilizzati per cassa nell'esercizio 2016, sono stati ricostituiti per € 65.172,33 al 31.12.2016, mentre la restante parte al 1.1.2017. Analogamente è avvenuto per l'utilizzo delle risorse vincolate in esercizio 2017: € 17.981,50 sono stati ricostituiti al 31.12.2017, mentre la restante parte al 1.1.2018. In pratica il reintegro delle risorse è avvenuto in due giorni consecutivi, peraltro l'ultimo giorno dell'anno di riferimento e il primo giorno dell'esercizio successivo. In aggiunta, tale utilizzo non risulta dalle scritturazioni SIOPE, nelle

² Si precisa che quelli riferiti all'esercizio 2016 (e quindi giacenza vincolata al 1.1.2017) sono coincidenti con quanto riportato nell'unica determinazione del responsabile finanziario, presente agli atti.

apposite voci previste dal punto 10.5 (classificazione contabile delle operazioni nel bilancio) dell'allegato 4/2.

In sede istruttoria l'Ente ha ancora comunicato: *"per quanto concerne le determinazioni relative alla giacenza vincolata all'1.1.2015 ed all'1.1.2016, l'Ente ne è sprovvisto in quanto si è iniziato a redigerle a partire dall'1.1.2017 con determina del Responsabile del Settore finanziario n. 463/134 del 30.12.2016 -quantificazione della giacenza di cassa vincolata a fine esercizio finanziario 2016"*.

Quanto dichiarato viola il punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria che testualmente recita: *"All'avvio dell'esercizio 2015..... gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l'importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014. L'importo della cassa vincolata alla data del 1° gennaio 2015 è definito con determinazione del responsabile finanziario, per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e all'ente alla data del 31 dicembre 2014, determinato, dalla differenza tra i residui tecnici al 31 dicembre 2014 e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data....."*

Tali indicazioni risultavano funzionali al corretto avvio, anche sotto il profilo della cassa, del nuovo sistema contabile, oltre che, naturalmente, alla diminuzione dei rischi, di successiva emersione, di carenza risorse per il finanziamento di spese, a cui le entrate vincolate erano destinate.

E poi, sulla base di tale principio (10.6), nel caso di specie, la giacenza di cassa vincolata all'1.1.2015 avrebbe dovuto essere pari almeno ad € 302.613,76, quale differenza tra i residui attivi di parte capitale al 31.12.2014, di importo pari ad € 1.661.144,49 (Titolo IV e V) e i correlati residui passivi alla stessa data, pari ad € 1.963.758,25 (Titolo II) [c.d. residui tecnici].

In tale contesto, la violazione per la mancata quantificazione formale della giacenza vincolata, tramite atto specifico del Responsabile finanziario, si associa al fatto che l'Ente avrebbe dovuto valutare, e non lo ha fatto, la propria giacenza di cassa vincolata al 31.12.2014 (quindi 1.1.2015).

Pertanto, la situazione certificata dall'Ente non è corrispondente a quanto emerge dagli atti forniti in sede istruttoria. In sede di misure correttive occorrerà fornire la ricostruzione analitica ed attendibile della cassa vincolata, e suo utilizzo, per tutto il triennio 2015/2017.



L'Ente ha dichiarato, inoltre, che nell'esercizio finanziario 2014 è intervenuto un pignoramento presso terzi di € 22.508,90. Al riguardo si chiede di indicare se è stato oggetto di pagamento da parte del Tesoriere, e se il Consiglio Comunale abbia provveduto alla regolarizzazione dell'avvenuto pagamento.

Sempre secondo quanto dichiarato dall'Ente, negli esercizi 2015, 2016 e 2017 non sono intervenute procedure esecutive e neppure pignoramenti.

Anticipazioni del Tesoriere

"il ricorso all'anticipazione di cassa è dovuto alla mancanza di liquidità che periodicamente vive l'Ente": questo è ciò che il Comune da **Marano Principato** ha dichiarato in ordine all'utilizzo di tale provvista di liquidità, avvenuto nei termini che seguono, dai quali emerge il suo mancato rimborso integrale.

UTILIZZO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

| Descrizione (Valori in euro) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL | 482.144,10 | 545.433,27 | 560.541,15 | 550.117,96 |
| Stock anticipazione di cassa non rimborsata al 31/12 | 88.224,56 | 382.212,24 | 109.347,00 | 91.943,14 |
| Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12 | 8.000,00 | 9.166,87 | 10.000,00 | 9.000,00 |

| Somme accertate e impegnate a titolo di anticipazione di tesoreria | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|-------------|
| anno | | accertato | riscosso | residui attivo da riportare | SIOPE | residuo iniziale | impegnato | pagato | SIOPE | residui passivo da riportare | note |
| 2014 | residui | | | | | - | | | | | |
| | competenza | 1.946.529,37 | 1.946.529,37 | - | 1.946.529,37 | | 1.946.529,37 | 1.858.304,81 | 1.858.304,81 | 88.224,56 | |
| 2015 | residui | | | | | 88.224,56 | | 88.224,56 | | | |
| | competenza | 2.504.377,23 | 2.504.377,23 | - | 2.504.377,23 | | 2.504.377,23 | 2.122.164,99 | 2.210.389,55 | 382.212,24 | |
| 2016 | residui | | | | | 382.212,24 | | 382.212,24 | | | |
| | competenza | 1.644.666,07 | 1.644.666,07 | - | 1.644.666,07 | | 1.644.666,07 | 1.535.319,07 | 1.917.531,31 | 109.347,00 | |
| 2017 | residui | | | | | 109.347,00 | | | | | -109.347,00 |
| | competenza | 1.494.820,45 | 1.494.820,45 | - | 1.494.820,45 | | 1.604.167,45 | 1.512.224,31 | 1.512.224,31 | 91.943,14 | |
| 2018 | residui | | | | | 91.943,14 | | | | 91.943,14 | |
| | competenza | 1.387.542,56 | 1.387.542,56 | - | 1.387.544,06 | | 1.387.542,56 | 1.237.944,16 | 1.329.887,30 | 149.598,40 | |

Dal prospetto che segue, con dati estrapolati dal Portale di Finanza locale e da SIRTEL è evidente il copioso e sistematico uso dell'anticipazione del Tesoriere, rimasta parzialmente da rimborsare, in tutto il periodo 2014/2018. Si osserva che con riguardo all'esercizio 2017 è stata riscontrata una irregolare scritturazione del residuo passivo proveniente dal 2016 (€ 109.347,00), il quale è stato cancellato e riscritto negli impegni della competenza. Non è chiaro il *modus operandi* utilizzato dall'Ente, che ha

alterato la gestione dell'anno ed ha inquinato la reale consistenza del mancato rimborso di competenza imputato al 2017.

Ad ogni modo, la situazione esposta conferma un utilizzo consistente, con correlato aumento anche degli oneri finanziari a carico (interessi passivi).

In definitiva: l'utilizzo sempre più rilevante di anticipazione del Tesoriere è significativo di forte carenza di liquidità, specie se accompagnato dal mancato rimborso integrale a fine esercizio. La finalità di tale istituto è quella di fare fronte a situazioni di temporanea difficoltà. Tuttavia, l'Ente è tenuto a rimborsarla entro la chiusura dell'anno finanziario. Si tratta, dunque, di uno strumento sottoposto dalla legge a rigidi limiti quantitativi e procedurali, finalizzato a fronteggiare momentanee e improrogabili esigenze di cassa derivanti dallo sfasamento cronologico che può verificarsi tra pagamenti e riscossioni: è, in sintesi, una fattispecie di carattere eccezionale. Il ricorso sistematico all'anticipazione di tesoreria ne fa mutare la natura, trasformandola, impropriamente, in una sorta di indebitamento a breve termine. È necessario, pertanto, che essa sia di breve durata e non costituisca, surrettiziamente, un mezzo di copertura alternativo della spesa (Del.89/PRPS/2017 Sezione Regionale di Controllo -Puglia), tra l'altro produttivo di consistenti oneri.

Nella fattispecie all'esame, è stato rilevato che l'Ente non è riuscito a restituire tutta l'anticipazione ricevuta. In tal caso è più che possibile che il rimborso di quanto utilizzato nell'esercizio precedente sia stato effettuato attivando, nell'esercizio successivo, una nuova anticipazione con le modalità indicate nell'articolo 222, comma 1, TUEL. La reiterazione del fenomeno per più esercizi finanziari, indica senza alcun dubbio che non si è più al cospetto di un evento riconducibile a cause eccezionali, bensì, ad anomalie della gestione. Un armonico andamento dei flussi di entrata e di spesa, sia in termini di competenza, che in conto residui, è presupposto imprescindibile per garantire soddisfacenti condizioni di liquidità, che nel caso di specie sono del tutto assenti, anche in virtù del fatto che l'Ente nel biennio 2014/2015 ha avuto anche altre linee aggiuntive di liquidità ai sensi del DL. 35/2013 e successivi rifinanziamenti.

Inoltre, nella fattispecie del Comune in esame, il reiterato ricorso ad anticipazioni di cassa ha prodotto nel biennio 2015/2016 e nel 2018 lo sfioramento dello specifico parametro di deficitarietà strutturale (n. 9 per il biennio 2015/2016, n. 3 per il 2018).



Osservazioni conclusive: è emersa una forte tensione nella gestione della cassa del Comune di **Marano Principato**. Le criticità nella gestione della liquidità sono rappresentate dal costante ricorso all'istituto dell'anticipazione di tesoreria ex art. 222 TUEL ed eccessivo utilizzo, per cassa, di entrate a specifica destinazione ex art. 195 TUEL, con mancato reintegro a fine esercizio. Posto l'utilizzo congiunto delle due soluzioni, in sede di misure correttive è necessario che l'Ente dimostri contabilmente di non aver violato quanto previsto dalla normativa di settore. La forte tensione di liquidità esistente è ancora più grave se si considera che l'Ente ha fruito, nel triennio 2014/2015, di copiose anticipazioni da parte della CC.DD.PP., che complessivamente assommano ad € 1.530.637,72, finalizzate al pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili.

ESIGUITÀ E LENTEZZA DEI FLUSSI DI RISCOSSIONE DEI RESIDUI E CONSEGUENTE DIFFICOLTÀ NEL FAR FRONTE AI PAGAMENTI

Con riferimento all'analisi dei residui, il Comune ha esposto i dati relativi alle riscossioni e ai pagamenti dei residui di parte corrente per il triennio 2015/2017. In particolare, per ciò che concerne le riscossioni sono state considerate quelle delle entrate correnti proprie (titoli I e III).

La Sezione, tuttavia, non ha potuto tenere conto dei dati delle partite residuali forniti dal Comune, in quanto non risultavano congrui con quelli pubblicati, ed erano mancanti della posta residui iniziali. Sulla base, dunque, delle scritture contabili dell'Ente (estrapolate da finanza locale e SIRTEL ecc.), sono stati rielaborati i prospetti, inserendo i dati delle entrate specifiche solo per il 2015 (SIRTEL). Per gli esercizi 2016 e 2017, stante la rappresentazione sintetica del bilancio armonizzato per titoli e categorie, sono stati considerati solo i macro aggregati dei titoli I e III. L'andamento delle riscossioni dei residui attivi -entrate proprie- è quello che emerge dalle sottostanti tabelle:

| Residui attivi correnti propri 2015 | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|--|
| | Residui conservati al 1/1 (a) | Riscossioni in c/Residui (b) | accertamenti c/residui (c) | (minori residui (d) | % riscosso/residui iniziali | % riscosso/accertato (b/c) | % minori residui/residui conservati al 1/1 (d/a) |
| TITOLO I | 1.552.809,06 | 249.193,42 | 1.125.718,68 | -427.090,38 | 16,05 | 22,14 | - 27,50 |
| di cui | | | | | | | |
| imu | 433.274,92 | 16.158,12 | 20.271,93 | -413.002,99 | 3,73 | 79,71 | - 95,32 |
| tasi | - | - | - | - | - | - | - |
| tari | 932.243,67 | 141.784,99 | 932.243,67 | - | 15,21 | 15,21 | - |
| TITOLO III | 1.202.528,63 | 163.341,86 | 885.309,11 | -317.219,52 | 13,58 | 18,45 | - 26,38 |
| di cui | | | | | | | |
| Proventi acquedotto | 998.948,83 | 143.869,59 | 852.061,90 | -146.886,93 | 14,40 | 16,88 | -14,70 |
| Canone depurazione fognatura | | | | | | | |
| fitti attivi | | | | | | | |
| sanzioni codice strada | | | | | | | |

| Residui attivi correnti propri 2016 | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|--|
| | Residui conservati al 1/1 (a) | Riscossioni in c/Residui (b) | accertamenti c/residui (c) | (minori residui (d) | % riscosso/residui iniziali | % riscosso/accertato (b/c) | % minori residui/residui conservati al 1/1 (d/a) |
| TITOLO I | 1.351.180,95 | 207.605,79 | 1.310.234,32 | -40.946,63 | 15,36 | 15,84 | -3,03 |
| di cui | | | | | | | |
| imu | | | | | | | |
| tasi | | | | | | | |
| tari | | | | | | | |
| TITOLO III | 1.155.043,16 | 152.444,97 | 152.444,97 | -103.361,66 | 13,20 | 100,00 | -8,95 |
| di cui | | | | | | | |
| Proventi acquedotto | | | | | | | |
| Canone depurazione fognatura | | | | | | | |
| fitti attivi | | | | | | | |
| sanzioni codice strada | | | | | | | |

| Residui attivi correnti propri 2017 | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|--|
| | Residui conservati al 1/1 (a) | Riscossioni in c/Residui (b) | accertamenti c/residui (c) | (minori residui (d) | % riscosso/residui iniziali | % riscosso/accertato (b/c) | % minori residui/residui conservati al 1/1 (d/a) |
| TITOLO I | 1.723.460,18 | 214.118,11 | 1.702.138,87 | -21.321,31 | 12,42 | 12,58 | -1,24 |
| di cui | | | | | | | |
| imu | | | | | | | |
| tasi | | | | | | | |
| tari | | | | | | | |
| TITOLO III | 1.171.095,40 | 159.199,84 | 1.138.336,14 | -32.759,26 | 13,59 | 13,99 | -2,80 |
| di cui | | | | | | | |
| Proventi acquedotto | | | | | | | |
| Canone depurazione fognatura | | | | | | | |
| fitti attivi | | | | | | | |
| sanzioni codice strada | | | | | | | |

Come sopra precisato, l'esame sarà incentrato particolarmente sui dati significativi dei titoli I e III. Solo per il 2015 si potrà esaminare il dettaglio dei dati delle risorse ICI/IMU, TARSU/TARI e servizio idrico.

In generale si evidenzia un grado di criticità altissimo, data la scarsa ed insufficiente attività di riscossione dei residui, sia delle entrate tributarie, sia di quelle extra-tributarie. Le entrate del titolo I risultano concretizzate per il 16,05% nel 2015, per il 15,36% nel 2016, per il 12,42% nel 2017. Quelle del titolo III hanno avuto un andamento anche peggiore, con una percentuale che nel triennio non è mai andata al di là del 14%.

Da quanto precede, si osserva dunque un progressivo peggioramento delle riscossioni in conto residui delle entrate proprie dell'Ente (Titolo I e III), con conseguente aumento della massa residuale attiva. Dai dati della relazione del Revisore sul rendiconto 2017, si è potuto rilevare che i residui attivi riferiti alla tassa sui rifiuti, alla fine dell'esercizio assommano ad € 837.084,45 (in disparte quelli della competenza dell'anno: € 151.398,14).

Solo per il 2015 è possibile riportare le percentuali di riscossioni, oggettivamente scarse, conseguite da:

ICI/IMU: pari al 3,73%;

TARSU/TARI: pari al 15,21%;

Proventi idrici: pari al 14,40%.

L'esercizio 2015, inoltre, è stato caratterizzato da consistenti cancellazioni, ascritte sia al titolo I (27,50%), sia al titolo III (26,38%). Nello specifico, le cancellazioni del titolo I hanno riguardato in maggiore misura la risorsa ICI/IMU: rispetto ai residui presenti al 1.1.2015 (€ 433.274,92) sono stati cancellati il 95% circa dei medesimi (€ 413.002,99), e quasi tutti per eliminazione definitiva a tale data, secondo quanto emerge dall'elenco dei residui attivi riaccertati, annesso alla delibera di riaccertamento straordinario.

Con riguardo al titolo III le cancellazioni preminenti sono state effettuate, invece, in sede di riaccertamento ordinario (al 31.12.2015) sulla risorsa proventi idrici: l'Ente ha cancellato residui per € 146.886,93, pari al 14,70% degli iniziali.

Altre cancellazioni si sono verificate sui titoli I e III, sia nel 2016 (rispettivamente: 3% circa e 9% circa), sia nel 2017 (rispettivamente: 1,24% e 2,80%).

La circostanza mette in evidenza come l'Ente abbia sovrastimato tali entrate in esercizi precedenti, con la conseguenza di alterare gli equilibri di competenza e di cassa, oppure non abbia adoperato gli strumenti a propria disposizione per evitare che tali crediti divenissero prescritti.



La Sezione, inoltre, ha posto a raffronto l'andamento delle riscossioni del triennio 2015-2017 con quello dei corrispondenti pagamenti, onde verificare in che misura la lentezza nella realizzazione delle entrate abbia influito sull'andamento della spesa.

Come è noto, la tempestività dei pagamenti costituisce uno degli obiettivi degli enti locali: in particolare, il decreto legge n. 66/2014, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 afferma la priorità della regolarità delle gestioni, prevedendo responsabilità dirigenziali e disciplinari (art. 27, comma 8) e vincoli alle gestioni (art. 41, comma 2) nonché condizioni per la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno (art. 41, comma 3) a seconda del rispetto o meno dei tempi di pagamento.

Nella successiva tabella è esposto l'andamento dei residui passivi di parte corrente. Si specifica che i dati contabili sono stati forniti dall'Ente in maniera incompleta (mancanti dei residui iniziali) e dunque, i medesimi, sono stati estrapolati dal Portale Finanza locale:

| Residui passivi correnti 2015 | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|
| | Residui conservati al 1/1 (a) | Pagamenti in c/Residui (b) | Impegni c/residui (c) | minori residui (d) | % residui riscossi/residui iniziali | % Pagato/impugnato (b/c) | % minori residui /residui conservati al 1/1 (d/a) |
| TITOLO I | 885.358,36 | 483.851,23 | 884.481,08 | - 877,28 | 54,65 | 54,70 | - 0,10 |
| di cui | | | | | | | |
| Servizio RSU | 281.951,23 | 113.054,91 | 281.951,23 | - | 40,10 | 40,10 | - |
| Servizio Idrico | 141.240,08 | 99.054,59 | 141.240,08 | - | 70,13 | 70,13 | - |

| Residui passivi correnti 2016 | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|
| | Residui conservati al 1/1 (a) | Pagamenti in c/Residui (b) | Impegni c/residui (c) | minori residui (d) | % residui riscossi/residui iniziali | % Pagato/impugnato (b/c) | % minori residui /residui conservati al 1/1 (d/a) |
| TITOLO I | 1.071.781,20 | 344.183,96 | 1.021.885,73 | - 49.895,47 | 32,11 | 33,68 | - 4,66 |
| di cui | | | | | | | |
| Servizio RSU | 377.990,93 | 104.718,87 | 377.990,93 | - | 27,70 | 27,70 | - |
| Servizio Idrico | 146.874,50 | 77.012,50 | 107.755,30 | - 39.119,20 | 52,43 | 71,47 | - 26,63 |

| Residui passivi correnti 2017 | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|
| | Residui conservati al 1/1 (a) | Pagamenti in c/Residui (b) | Impegni c/residui (c) | minori residui (d) | % residui riscossi/residui iniziali | % Pagato/impugnato (b/c) | % minori residui /residui conservati al 1/1 (d/a) |
| TITOLO I | 1.619.014,14 | 653.950,31 | 1.599.443,70 | -19.570,44 | 40,39 | 40,89 | -1,21 |
| di cui | | | | | | | |
| Servizio RSU | 509.753,25 | 188.002,67 | 509.663,49 | -89,76 | 36,88 | 36,89 | -0,02 |
| Servizio Idrico | 195253,57 | 114.668,56 | 192.561,95 | -2.691,62 | 58,73 | 59,55 | -1,38 |

In generale, lo smaltimento di residui passivi correnti è stato scarso, in ispecie nell'esercizio 2016. Le percentuali che il Comune di **Marano Principato** ha realizzato, nel triennio, sono state rispettivamente pari al 55%, 32% e 40%, circa.

Era stato già rilevato, limitatamente all'esercizio 2015, che le riscossioni dei residui sia della TARI, sia dei proventi idrici erano state molto scarse. Pur tuttavia, l'esame della correlata spesa, nel medesimo esercizio³ ha messo in evidenza che il Comune ha avuto percentuali maggiori di smaltimento residui passivi, relativi agli stessi servizi: rispettivamente pari al 40% e 70% circa. Si significa che, anche in assenza delle entrate direttamente riferite a tali servizi, l'Ente ha evaso i pagamenti in maniera alternativa, ovvero con utilizzo di fondi vincolati e di anticipazioni del Tesoriere, senza dimenticare le linee aggiuntive di disponibilità liquide erogate dalla CC.DD.PP.

ENTRATE CORRENTI DI COMPETENZA:

| Entrate correnti di competenza | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------|
| | Entrate tributarie | spettanze x FSC definitivo | % incidenza FSC su titolo I | riscossioni entrate tributarie | % riscossioni | Entrate da trasferimenti | riscossioni da trasferimenti | % riscossioni | entrate extra tributarie | riscossioni entrate extra tributarie | % riscossioni |
| 2015 | 1.529.447,91 | 424.442,03 | 27,75 | 1.054.792,22 | 68,97 | 97.245,42 | 84.545,86 | 86,94 | 573.778,53 | 140.702,62 | 24,52 |
| 2016 | 1.606.901,01 | 471.182,09 | 29,32 | 986.069,36 | 61,36 | 99.299,10 | 94.026,49 | 94,69 | 400.287,11 | 128.428,24 | 32,08 |
| 2017 | 1.492.574,62 | 507.858,08 | 34,03 | 1.040.005,86 | 69,68 | 141.131,76 | 88.967,74 | 63,04 | 333.305,81 | 138.156,91 | 41,45 |
| totale triennio | 4.628.923,54 | | | 3.080.867,44 | 66,56 | 337.676,28 | 267.540,09 | 79,23 | 1.307.371,45 | 407.287,77 | 31,15 |

Nella competenza del triennio in esame, l'Ente ha avuto una capacità di riscossione corrente appena sufficiente per quanto concerne i titoli I e II (pari, nel complesso, al 66,56% per il titolo I e 79,23% per il titolo II).

Si rammenta, tuttavia, che nel titolo I risiedono risorse, quale il fondo di solidarietà comunale (trasferimento erariale), che, essendo una posta quasi integralmente riscossa nell'esercizio di competenza, contribuisce in modo sostanziale ad aumentare la capacità di riscossione del titolo I. E difatti, l'incidenza dell'importo accertato del già menzionato fondo (il dato è stato estrapolato dalle spettanze definitive di Finanza locale) sulle risorse accertate del titolo I non è stata notevole ma comunque incisiva: rispettivamente pari, per il triennio, al 27,75% circa, al 29,32% circa, al 34,03% circa. Analogamente dicasi per le performance conseguite dal titolo II (mediamente nel triennio pari al 79% circa), composto quasi interamente da trasferimenti correnti dello Stato o Regione.

Del titolo III si rileva nel complesso la scarsa realizzazione (pari al 31% circa), sebbene vi sia stata un'evoluzione positiva della percentuale, passata dal 25% circa del 2015, al 32% circa del 2016, e del 41,45% nel 2017.

³ Data l'assenza dei dati delle risorse specifiche in entrata, non sono possibili termini di paragoni con gli altri esercizi.

In tale titolo risiedono le entrate derivanti dalla "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" dell'Ente (servizio acquedotto, sanzioni amministrative codice strada, fitti attivi ecc.).



È evidente che l'Ente non si è adoperato sufficientemente per la concretizzazione di tali entrate.

Dal lato della spesa, lo smaltimento degli impegni correnti, nel triennio 2015/2017, è stato complessivamente non soddisfacente, e pari al 54,71%. Si deve considerare, peraltro, che l'Ente, non ha riscosso entrate relative alla propria gestione, ma ha utilizzato in tutto il triennio copiose anticipazioni del Tesoriere e fondi vincolati, che hanno permesso di raggiungere tale performance (comunque non soddisfacente) nei pagamenti:

| Spesa corrente di competenza | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | impegni titolo I | pagamenti titolo I | % pagamenti |
| 2015 | 2.051.300,37 | 1.380.149,02 | 67,28 |
| 2016 | 1.940.980,29 | 999.667,92 | 51,50 |
| 2017 | 1.808.823,02 | 820.066,78 | 45,34 |
| totale triennio | 4.859.791,31 | 3.199.883,72 | 54,71 |

Si specifica che l'esame degli indicatori di tempestività dei pagamenti ha avvalorato tale circostanza (cfr. punto "tempestività pagamenti").

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA

Difficoltà di riscossione emergono anche nel recupero della evasione tributaria.

Al riguardo (punto 10 della risposta istruttoria), l'Ente ha certificato i dati solo per gli esercizi 2015 e 2016: perciò l'esame sarà completato con i dati 2017 rinvenuti nel parere dell'Organo di revisione, in assenza, tuttavia, delle previsioni definitive di competenza:

| ANALISI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 2015 | | | | | |
| Descrizione | previsione di competenza | accertamenti | riscossioni | FCDE di competenza | FCDE al 31/12/2015 |
| Recupero evasione ICI/IMU | 188.014,16 | 188.014,16 | 23.216,58 | - | - |
| Recupero evasione TARSU/TARI | - | - | - | - | - |
| recupero evasione altri tributi | - | - | - | - | - |
| totale | 188.014,16 | 188.014,16 | 23.216,58 | | |

| 2016 | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Descrizione | previsione di competenza | accertamenti | riscossioni | FCDE di competenza | FCDE al 31/12/2016 |
| Recupero evasione ICI/IMU | 335.545,00 | 335.545,00 | 7.399,61 | | |
| Recupero evasione TARSU/TARI | | | | | |
| recupero evasione altri tributi | | | | | |
| totale | 335.545,00 | 335.545,00 | 7.399,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | | | | | |
| Descrizione | previsione di competenza | accertamenti | riscossioni | FCDE di competenza | FCDE al 31/12/2016 |
| Recupero evasione ICI/IMU | | 154.000,00 | - | | |
| Recupero evasione TARSU/TARI | | | | | |
| recupero evasione altri tributi | | | | | |
| totale | | 154.000,00 | - | - | - |

Assai scarsa è stata la riscossione nel biennio 2015/2016, pari rispettivamente al 12,35% e 2,21%. Assolutamente assente le riscossioni per l'esercizio 2017. A garanzia dei predetti crediti, ed in tutti gli esercizi in esame, nulla l'Ente ha accantonato a titolo di FCDE⁴. Ma la circostanza che più rileva è la situazione dei residui pregressi riferiti a tale tipologia di risorse, come emerge dai dati della relazione dell'Organo di revisione per l'esercizio 2017:

| | importo | % |
|---|-------------------|--------|
| Residui attivi al 1.1.2017 | 514.789,51 | |
| Residui riscossi nel 2017 | 36.769,22 | |
| Residui eliminati (+) o riaccertati (-) | 20.000,00 | |
| Residui al 31.12.2017 | 458.020,29 | 88,97% |
| Residui della competenza | 154.000,00 | |
| residui totali | 612.020,29 | |
| FCDE al 31.12.2017 | | 23,05% |

Osservazioni conclusive. Alla luce di tutto quanto sopra, la Sezione osserva la esiguità e la lentezza dei flussi di riscossione, in conto residui ed in conto competenza, delle entrate proprie, con inevitabili ripercussioni sullo smaltimento dei correlati pagamenti. Pertanto, risulta necessario che il Comune di **Marano Principato**:

- renda più concreta ed efficiente l'attività di riscossione delle entrate proprie in conto residui;
- provveda ad incentivare la riscossione delle entrate correnti di competenza con particolare riguardo al titolo III;

⁴ Invero, dal prospetto estrapolato dal parere del Revisore (riportato in parte motiva del deliberato), riferito ai residui per recupero evasione, è affiorata una generica percentuale di FCDE del 23,05%, a cui nessun importo è stato associato.

- attivi una più efficace attività di recupero dell'evasione tributaria -si ricorda che tale risorsa configura una entrata straordinaria- concretizzando in termini di cassa gli accertamenti, al fine di garantire i correlati pagamenti, anche essi di natura eccezionale. Si rammenta che l'assenza di una proficua attività di recupero evasione tributaria, potrebbe configurare ipotesi di responsabilità per danno erariale, a causa del mancato introito di tali risorse e/o entro i termini prescrizionali.

Inoltre, l'Ente dovrà:

- comunicare lo stato attuale della consistenza residuale del recupero evasione;
- determinare congrui accantonamenti a FCDE nella gestione di competenza, stante l'assenza di riscossioni di tali entrate straordinarie;
- individuare le principali criticità dell'intero sistema di riscossione dei crediti e porre in essere ogni misura necessaria per superarle.

ANALISI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E DELLA SUA COMPOSIZIONE.

La magistratura contabile, nell'ambito delle verifiche condotte sui rendiconti degli enti locali, annette molta importanza alla corretta quantificazione del risultato di amministrazione, che è indice in grado di esprimere la misura della salute finanziaria dell'Ente: se il bilancio consuntivo chiude con un risultato di amministrazione negativo, tale disavanzo, accertato ai sensi dell'articolo 186 TUEL è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione, contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto, e deve essere ripianato secondo le previsioni dell'art. 188 TUEL.

Di seguito si riporta la tabella, con i dati comunicati dall'Ente per il biennio 2015/2016, mentre i dati concernenti la determinazione e formazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 sono stati estrapolati dalla dal parere sul rendiconto del Revisore e dal Portale di finanza locale:



risultato di amministrazione

| Risultato di amministrazione | Gestione 2015 | | | Gestione 2016 | | | Gestione 2017 | | |
|--|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | residui | competenza | totale | residui | competenza | totale | residui | competenza | totale |
| Fondo cassa al 1/1 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Riscossioni | 589.730,51 | 5.600.383,96 | 6.190.114,47 | 463.958,78 | 3.387.715,15 | 3.851.674,53 | 398.876,88 | 3.619.728,35 | 4.018.605,23 |
| Pagamenti | 1.318.374,56 | 4.871.739,91 | 6.190.114,47 | 819.324,43 | 3.032.350,10 | 3.851.674,53 | 815.225,84 | 3.203.379,39 | 4.018.605,23 |
| saldo di cassa al 31/12 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Pagamenti x azioni esecutive non regolarizzate | | | | | | | | | |
| Fondo cassa al 31/12 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Residui attivi | 1.997.287,74 | 1.070.539,48 | 3.067.827,22 | 2.452.558,43 | 922.323,04 | 3.374.881,47 | 2.908.871,21 | 902.919,06 | 3.811.790,27 |
| Residui passivi | 523.442,89 | 1.557.352,79 | 2.080.795,68 | 1.207.947,54 | 1.225.935,63 | 2.433.883,17 | 1.486.926,93 | 1.379.081,07 | 2.866.008,00 |
| FPV spesa corrente | | | | | | | | | |
| FPV spesa conto capitale | | | | | | | | | |
| Risultato amministrazione 31/12 | | | 987.031,54 | | | 940.998,30 | | | 945.782,27 |

Il risultato di amministrazione, nel triennio in esame, presenta una evoluzione positiva, con un importo di € 987.031,54 nel 2015, € 940.998,30 nel 2016 ed € 945.782,27 nel 2017. La composizione dell'avanzo è quella di seguito prospettata:

| COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE | | | |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Gestione 2015 | Gestione 2016 | Gestione 2017 |
| Risultato di amministrazione | 987.031,54 | 940.998,30 | 945.782,27 |
| Parte accantonata | 1.456.223,09 | 1.489.482,10 | 2.853.624,54 |
| di cui | | | |
| x FCDE | 1.334.373,09 | 1.435.282,10 | 1.433.084,52 |
| x FAL | - | | 1.333.840,02 |
| x contenzioso | 110.000,00 | 14.000,00 | 46.500,00 |
| x indennità fine mandato | 4.850,00 | | |
| x perdite società partecipate | | | |
| x altri fondi spesa e rischi futuri | 7.000,00 | 40.200,00 | 40.200,00 |
| Parte vincolata | 1.509.065,29 | 1.436.550,30 | 51.377,30 |
| di cui | | | |
| x leggi e principi contabili | 296,71 | 211,00 | 100,00 |
| x trasferimenti | 31.489,64 | 27.925,62 | 43.268,09 |
| x contrazione mutui | | | |
| x vincoli attribuiti dall'Ente | 8.009,21 | 8.009,21 | 8.009,21 |
| x altro (mutui debiti PA) | 1.466.269,73 | 1.400.404,47 | |
| Parte destinata ad investimenti | 39.162,63 | 1.731,42 | 4.733,99 |
| Totale parte disponibile | -2.017.419,47 | - 1.986.765,52 | - 1.963.953,56 |

Si osserva, in via preliminare, che dai dati forniti da Ente circa la composizione dell'avanzo 2015, non emergeva la parte destinata agli investimenti pari ad € 39.162,63 che era esposta, invece, su altri documenti contabili agli atti in possesso.

FCDE

Venendo all'esame dei principali vincoli e accantonamenti che gravano *ex lege* sul risultato di amministrazione, un peso rilevante assume il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE), che costituisce uno dei pilastri della contabilità armonizzata (cfr.

SS.RR., n. 26/2016/EL) ed è finalizzato a mitigare il rischio di mancata escussione dei residui attivi dell'Ente, attraverso un accumulo prudenziale di risorse.

Con nota prot. n. 2502/2019, si chiedeva all'Ente di trasmettere il prospetto contenente la composizione del FCDE per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, nonché di specificare il criterio di calcolo utilizzato, le poste prese in esame per effettuare le stime dello stesso, le (eventuali) percentuali di abbattimento applicate.

In sede di risposta istruttoria l'Ente ha comunicato i soli dati riferiti al calcolo del FCDE al 31.12.2015 e 31.12.2016, riferendo che i predetti fondi sono stati calcolati con il "metodo graduale semplificato". Anche per ciò che concerne il calcolo del FCDE al 31.12.2017, dal parere dell'Organo di revisione risulta che è stato adoperato il medesimo metodo semplificato. È necessario, tuttavia, specificare che il citato metodo, utilizzato dal Comune di **Marano Principato** per un intero triennio, poteva essere utilizzato se nel corso delle stesse annualità, l'Ente avesse mantenuto stabile lo stock dei residui attivi rispetto alla consistenza al 1° gennaio di ogni esercizio. Occorre conoscere, dunque, in quale modo l'Ente ha tenuto conto delle nuove poste accertate (suscettibili di svalutazione) e portate a residuo, quali ad esempio gli importi del recupero evasione tributaria (di cui già si era rilevata l'assenza di FCDE). Il FCDE 2015 (€ 1.334.373,09) ha subito un consistente incremento rispetto a quello quantificato in sede di riaccertamento straordinario (pari ad € 1.266.511,05). Anche il fondo 2016 ha avuto un aumento rispetto al fondo costituito alla fine dell'esercizio precedente. Quello determinato al 31.12.2017 (€ 1.433.084,52) è, seppur di poco, diminuito rispetto al fondo al 31.12.2016 (pari ad € 1.434.282,10). Eppure, la consistenza della massa residuale attiva dell'Ente, al 31.12.2017 era di gran lunga superiore a quella rilevata alla fine dell'esercizio precedente.

La tabella che segue è stata redatta allo scopo di dimostrare che l'Ente non ha conseguito miglioramenti di riscossioni, tali da mantenere fissa la quantità dei residui e da poter giustificare l'utilizzo costante del metodo semplificato. Difatti, da essa emerge che la massa residuale delle entrate proprie del Comune, non è rimasta stabile nel triennio esaminato, ma, addirittura nell'esercizio 2017 ha avuto una variazione in aumento, rispetto al 2015 e 2016, rispettivamente del 24% e 8% circa.



| Entrate | esercizio 2015 | esercizio 2016 | esercizio 2017 |
|---------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | residui da riportare al 31.12 | residui da riportare al 31.132 | residui da riportare al 31.12 |
| titolo I | 1.351.180,95 | 1.723.460,18 | 1.940.589,52 |
| titolo III | 1.155.043,16 | 1.171.095,40 | 1.174.285,20 |
| totale | 2.506.224,11 | 2.894.555,58 | 3.114.874,72 |

La Sezione ha, in ogni caso, richiesto il calcolo analitico del FCDE al 1.1.2015 (da cui ha inizio la determinazione dei fondi crediti degli esercizi successivi) e si riserva un più compiuto esame in sede di misure correttive. Sin da subito, però, si osserva che, da un dinamico calcolo sulle sole risorse della tassa rifiuti e dei proventi idrici, con il metodo ordinario, il FCDE, al 1.1.2015, doveva essere almeno pari ad € 1.490.197,68.

Fondo contenzioso

Venendo agli accantonamenti per il fondo contenzioso e le passività potenziali, al 1.1.2015, *“a fronte della ricognizione effettuata ed alle indicazioni ricevute dai legali incaricati”* (cfr. parere Organo revisione sul Riaccertamento straordinario) l'Ente ha accantonato l'importo di € 200.000,00 per il contenzioso in essere.

La ricognizione è stata effettuata anche negli esercizi del triennio 2015/2017: nel 2015 è stato accantonato l'importo di € 117.000,00, nel 2016 l'importo di € 14.000,00 e nel 2017 di € 46.500,00 (in generale per finanziare oneri da sentenze).

Va evidenziato che nel 2015 l'Ente ha riconosciuto Debiti fuori bilancio per l'importo di € 163.895,35 derivanti da sentenze esecutive (ex art. 194, comma 1, lett. a, del TUEL) così finanziandoli: euro 57.769,08 sul bilancio 2015; euro 106.126,27 sui bilanci 2016 e 2017 (cfr. parere Organo revisione⁵).

Ha, altresì, riconosciuto DFB nel 2017 (acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa) per € 26.593,00. Tale importo è stato estrapolato dal questionario sui DFB per l'esercizio 2017, da cui è emerso, anche, l'importo di € 53.171,10, quale DFB riconosciuto prima del 2017 ed ancora da impegnare al 31.12.2016.

In sintesi: gli accantonamenti per contenzioso/rischi/passività potenziali, riferiti agli esercizi 2016 e 2017, non appaiono congrui, alla luce degli importi su esposti.

Anticipazione di liquidità/FAL

⁵

L'Ente ha provveduto nel corso del 2015 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per Euro 163.895,35 di parte corrente imputati per € 57.769,08 al bilancio anno 2015, per € 106.126,27 ai due esercizi successivi.



L'Ente ha ricevuto liquidità dalla CC.DD.PP. per un importo complessivo pari ad € 1.530.637,72. In tutta l'annualità 2014 ha percepito risorse per € 1.422.715,00, e di tale ammontare ha utilizzato, al 1.1.2015, l'importo di € 1.266.511,05, a garanzia del FCDE abbattendo in tal modo il disavanzo da riaccertamento straordinario da ripianare (e di questo già si è detto nel punto del riaccertamento straordinario). In sede di rendiconti l'Ente ha esposto gli importi percepiti ex DL. 35 e successivi, costituendo il vincolo al 31.12.2015 e 31.12.2016 e l'accantonamento al 31.12.2017, nei termini che seguono:

| FAL/vincolo a partire dal 1.1.2015 | | valore della variazione rispetto ad esercizio precedente |
|------------------------------------|--------------|---|
| 1.1.2015 | 1.422.715,00 | |
| 31.12.2015 | 1.466.269,73 | 43.554,73 |
| 31.12.2016 | 1.400.404,47 | - 65.865,26 |
| 31.12.2017 | 1.333.840,02 | - 66.564,45 |

L'esposizione dei FAL, a partire dalla fine dell'esercizio 2015, non sembra in linea con quanto nel totale l'Ente ha effettivamente percepito, a tutto il 2015 (pari ad € 1.530.637,72). In sede di misure correttive è necessario fornire chiarimenti su tale aspetto contabile, specificando se e quanto abbia utilizzato ancora, negli esercizi 2015/2017, a garanzia del FCDE. Dovrà, altresì, trasmettere i piani di ammortamento di tutte le erogazioni.

Osservazioni conclusive: occorre che l'Ente effettui una congrua valutazione degli accantonamenti effettuati, e di quelli che dovrà effettuare. L'Organo di Revisione è chiamato in ciò ad attestare la congruità degli accantonamenti. Soprattutto, posta la non soddisfacente riscossione delle entrate proprie, l'Ente dovrà rivedere l'accantonamento del FCDE. L'Ente dovrà attenzionare tale situazione perché il metodo semplificato non fa altro che rinviare al futuro ulteriori accantonamenti, che se non compresi nei futuri risultati di amministrazione, per la parte eccedente potranno di generare disavanzi di amministrazione ordinari, ripianabili secondo le regole stabilite dall'articolo 188 del TUEL.

Infine, alla luce delle modifiche che si apporteranno sulla parte disponibile al 1.1.2015, La Sezione si riserva di esaminare l'effettivo ripiano della quota di disavanzo trentennale (ai sensi dell'art. 4 -Verifica del ripiano- del DM. 2 aprile 2015), alla fine degli esercizi 2015/2017.

EVOLUZIONE DEL FPV

L'efficace avvio della c.d. contabilità armonizzata, introdotta dal D. Lgs. n. 118/2011, presuppone, oltre che una corretta rappresentazione dei residui attivi e passivi secondo le regole della "competenza finanziaria potenziata", la puntuale e veritiera stima di nuove grandezze - quali il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) e il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) - che, come visto, incidono sulla quantificazione e sulla rappresentazione del risultato di amministrazione.

In particolare, il punto 5.4 dell'All. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 recita testualmente: *"Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse"*.

La Sezione delle Autonomie ha, pure, più volte evidenziato (cfr. in particolare deliberazioni n. 4/SEZAUT/2015 e n. 9/SEZAUT/2016) che il FPV è uno strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatica e ciò rende necessario che lo stesso sia finanziato da entrate regolarmente accertate e imputate in applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata.

Per verificare la corretta determinazione del fondo, dunque, risulta evidente che per le spese di investimento è indispensabile disporre di adeguati "cronoprogrammi".

Ciò posto, la Sezione ha chiesto al Comune di Marano Principato di rappresentare l'andamento del proprio FPV nel triennio 2015-2017.

L'Ente ha presentato il prospetto che segue, lasciato in bianco anche del dato del FPV di parte corrente che si è formato al 1.1.2015 e pari ad € 5.968,49. Tale importo non è stato neppure riportato in entrata dell'esercizio 2015.

Si dovrà riferire.

| | 01/01/2015 | 31/12/2015 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| FPV DI PARTE CORRENTE | | | | | | |
| FPV DI PARTE CORRENTE | | | | | | |

GRADO DI ATTENDIBILITÀ DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE FINALI.

Al fine di verificare il grado di attendibilità delle previsioni di entrata, è stato chiesto all'Ente di trasmettere i dati concernenti le previsioni di competenza del triennio 2015-2017 (punto n. 11 della nota istruttoria).



Com'è noto, infatti, significativi scostamenti fra gli stanziamenti di competenza e gli accertamenti, ma, soprattutto, scostamenti rilevanti fra gli accertamenti e le somme effettivamente incassate generano, inevitabilmente, una copiosa mole di residui attivi in grado di alterare le risultanze e l'attendibilità del bilancio.

In ossequio al principio di attendibilità del bilancio, un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni notevoli e se su di essa si può fare affidamento.

A tal fine, le previsioni di bilancio devono essere sostenute da accurate analisi degli andamenti storici o, in mancanza, da altri obiettivi parametri di riferimento (art. 162 comma 5, TUEL)⁶, nonché dalle legittime aspettative di acquisizione e utilizzo delle risorse.

Dunque, è opportuno che la previsione di competenza degli importi stanziati e il suo inserimento nel conto del bilancio avvenga con prudenza, considerando le possibili difficoltà di accertamento, e soprattutto di riscossione, cui l'Ente può andare incontro.

Di seguito, si riporta una tabella contenente le previsioni delle entrate di competenza rapportate agli accertamenti e alle conseguenti riscossioni, secondo i dati forniti dall'Ente. Si precisa che, con riferimento all'esercizio 2015, la classificazione dei titoli è quella prevista dal D.P.R. 194/1996.



⁶ Art. 162, comma 5 TUEL: "Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento".

| Entrate 2015 | previsione definitiva competenza (a) | accertamenti c/comp (b) | % attendibilità delle previsioni (b/a) | incassi c/comp (c) | % riscossione (c/b) | incassi c/residui |
|--|--------------------------------------|-------------------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|
| titolo I | 1.718.672,95 | 1.529.447,91 | 88,99 | 1.054.792,22 | 68,97 | 249.193,42 |
| titolo II | 205.165,32 | 97.245,42 | 47,40 | 84.545,86 | 86,94 | 5.416,26 |
| titolo III | 577.656,08 | 573.778,53 | 99,33 | 140.702,62 | 24,52 | 163.341,86 |
| titolo IV | 1.992.691,47 | 827.630,25 | 41,53 | 681.876,94 | 82,39 | 126.444,00 |
| titolo V | 2.296.329,03 | 1.529.472,43 | 66,61 | 1.054.792,22 | 68,96 | 27.215,02 |
| titolo VI | 2.516.000,00 | 1.021.521,38 | 40,60 | 1.019.880,57 | 99,84 | 18.119,95 |
| Titolo V comprende anticipazioni di cassa e accensione mutui | | | | | | |
| Entrate 2016 | previsione definitiva competenza (a) | accertamenti c/comp (b) | % attendibilità delle previsioni (b/a) | incassi c/comp (c) | % riscossione (c/b) | incassi c/residui |
| titolo I | 1.774.138,87 | 1.606.901,01 | 90,57 | 986.069,36 | 61,36 | 207.605,79 |
| titolo II | 206.746,56 | 99.299,10 | 48,03 | 94.026,49 | 94,69 | 4.233,99 |
| titolo III | 403.972,02 | 400.287,11 | 99,09 | 128.428,24 | 32,08 | 152.444,97 |
| titolo IV | 364.713,88 | 112.211,90 | 30,77 | 112.211,90 | 100,00 | 1.710,00 |
| titolo V | - | - | - | - | - | - |
| titolo VI | 160.000,00 | - | - | - | - | - |
| titolo VII | 2.940.000,00 | 1.644.666,07 | 55,94 | 1.644.666,07 | 100,00 | 2.712,70 |
| titolo IX | 2.478.000,00 | 446.673,60 | 18,03 | 422.313,69 | 94,55 | 0 |
| Entrate 2017 | previsione definitiva competenza (a) | accertamenti c/comp (b) | % attendibilità delle previsioni (b/a) | incassi c/comp (c) | % riscossione (c/b) | incassi c/residui |
| titolo I | 1.687.243,76 | 1.492.574,62 | 88,46 | 1.040.005,86 | 69,68 | 214.118,11 |
| titolo II | 265.356,54 | 141.131,76 | 53,19 | 88.967,74 | 63,04 | 983,68 |
| titolo III | 407.512,40 | 333.305,81 | 81,79 | 138.156,91 | 41,45 | 159.199,84 |
| titolo IV | 287.362,90 | 281.173,57 | 97,85 | 156.254,52 | 55,57 | 0,00 |
| titolo V | - | - | - | - | - | - |
| titolo VI | 160.000,00 | 160.000,00 | 100,00 | 88.591,81 | 55,37 | 3.002,57 |
| titolo VII | 2.940.000,00 | 1.494.820,45 | 50,84 | 1494820,45 | 100,00 | - |
| titolo IX | 2.472.000,00 | 619.641,20 | 25,07 | 612.931,06 | 98,92 | 21.572,68 |

È stata rilevata la scarsa attendibilità delle previsioni del titolo II in tutto il triennio esaminato (rispettivamente pari al 47%, 48%, 53% circa). La circostanza ha suscitato perplessità posto che trattasi, per lo più, di trasferimenti correnti da Stato o Regione, e dunque soggetti che adottano il principio della competenza finanziaria. Pertanto:

- 1) se l'atto amministrativo prevede espressamente le scadenze di erogazione del trasferimento, l'accertamento è imputato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza. A tal fine ogni P.A. che impegna la spesa deve darne comunicazione ai destinatari (tramite web, lettere, etc.);
- 2) se l'atto amministrativo non prevede espressamente le scadenze di erogazione del trasferimento, l'accertamento è imputato all'esercizio in cui viene adottato l'atto amministrativo di attribuzione del trasferimento.



In entrambi i casi l'Ente destinatario è a conoscenza del momento in cui deve provvedere al suo accertamento e correlato stanziamento.

Scarsa anche la attendibilità delle previsioni del titolo IV (entrate in conto capitale), negli esercizi 2015 e 2016, che hanno registrato, rispettivamente, percentuali di realizzazione accertamenti pari al 41,53% ed al 30,77% delle previsioni.

È necessario osservare, ancora, che pure le previsioni del titolo dei servizi conto terzi (titolo IX) sono state di scarsa attendibilità, in tutto il triennio (41%, 18% e 25% circa).

È necessario che in sede di adozione misure correttive, ed in relazione alle stime previsionali di cassa, l'Ente giustifichi la previsione annuale di consistenti entrate in conto capitale (ma anche del titolo IX) non accertate nella relativa gestione di competenza.

Anche per le non attendibili previsioni del titolo II sono necessari delucidazioni.

Sul fronte riscossione si rileva quanto già osservato in altro punto del presente deliberato, circa la scarsa realizzazione di competenza delle risorse del titolo III.

Osservazioni conclusive: nel rilevare, anzitutto, la scarsa attendibilità delle previsioni di parte capitale per gli esercizi 2015 e 2016, si chiede di comunicare i titoli che legittimano iscrizioni in bilancio di somme consistenti, che, tuttavia, puntualmente l'Ente non accerta, e tanto meno realizza, nella gestione.

Per tutto il triennio considerato sono presenti forti divergenze tra gli importi stanziati e quelli accertati con riferimento al titolo II e IX, che non rispecchiano il principio di attendibilità del bilancio. È necessario, dunque, comunicare nel dettaglio a che cosa si riferiscono gli ingenti importi per partite di giro previste ed accertate nel corso del periodo oggetto di esame..

Tali divergenze fanno ritenere che la programmazione non sia avvenuta nel rispetto dei postulati della veridicità e attendibilità. Pertanto, è necessario per il futuro che venga prestata maggiore attenzione alla programmazione di competenza, onde non svuotare di significato le previsioni rispetto agli accertamenti e agli impegni, oltre che rispetto agli incassi.

SITUAZIONE DEBITORIA DELL'ENTE NEI CONFRONTI DELLA REGIONE

L'Ente ha fatto presente che, alla data della risposta istruttoria, era debitore, nei confronti della Regione per conferimento RSU, di € 207.576,79, per le annualità 2015-2016-2017-2018, e che con deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 9 ottobre 2017, ha aderito ad un piano di rientro per la tariffa del 2015, di importo pari ad € 46.245,51,

di cui pagato, alla data della risposta istruttoria, € 21.258,33 (5 rate), mentre altri 24.987,18 euro (6 rate) restavano da pagare. In data 22 giugno 2018, con nota n. 5237 ha richiesto un nuovo piano di rientro per annualità 2016 e 2017, per il quale, alla data del 21 febbraio 2019, non aveva ancora avuto riscontro.

Tuttavia, risulta agli atti che la Regione Calabria, Dipartimento Ambiente e Territorio, con nota prot. n. 426352 del 11 dicembre 2019, ha diffidato il Comune al pagamento di quanto dovuto per debito RSU annualità 2017 (€ 48.334,39) e 2018 (€ 61.997,76) oltre interessi legali.

Per di più, con la nota n. 345 del 17 gennaio 2020, la Sezione ha richiesto al Comune di indicare alla data del 31.12.2019:

- 1) l'ammonatare dei debiti comunali nei confronti della Regione per il servizio idropotabile ed RR.SS.UU.;
- 2) la situazione dei pagamenti in essere;
- 3) la presenza di eventuali contenziosi o richieste di piani rateizzazioni;
- 4) le modalità di rappresentazione dei predetti debiti nelle scritture contabili, chiedendo di specificare, altresì, la presenza dei residui passivi nei bilanci comunali, l'eventuale riconoscimento come DFB, o, in assenza di tali modalità, se sia stata data copertura alle passività (in quale misura) attraverso la costituzione del fondo rischi.

Osservazioni conclusive: in merito ai debiti nei confronti della Regione Calabria per conferimento RSU, visto il tempo trascorso dalla risposta istruttoria, l'Ente dovrà comunicare e documentare di aver garantito attraverso i relativi impegni di spesa e mantenimento in c/residui la copertura finanziaria degli importi dell'intero debito, e di aver onorato anche le rateizzazioni. Dovrà altresì, fornire risposta alla nota Sezione n. 345/2020, ovvero segnalare la nota di riscontro.

TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

In via preliminare, si rammenta che il mancato rispetto dei termini di pagamento può condurre ad aggravii di spesa per interessi, spese legali, ecc.

Il tempo medio dei pagamenti del Comune di Marano Principato è stato di 101 gg. per il 2015 e di 133 gg. per il 2016. L'Ente non ha comunicato il dato riferito al 2017, che è stato estrapolato dal sito web dell'Ente alla sezione Amministrazione

trasparente- pagamenti ecc., ed è risultato pari a gg. 177. Ancora più critico il dato riferito all'esercizio 2018: gg. 248.



Pertanto, per il periodo 2015/2018, si osserva la violazione di quanto previsto al comma 2, dell'art. 41, del D.L. n. 66/2014 che testualmente recita: *“Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231...” non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”*.

Osservazioni conclusive: si riscontra la violazione della normativa di settore. Altresì da rilevare l'inosservanza dell'art. 183, comma 8 TUEL, che impone *“Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi”*.

A fronte di quanto esposto, l'Ente e l'Organo di Revisione dovranno certificare, per gli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019, il rispetto di quanto previsto dall'art. 41, comma 2, del D.L. n. 66/2014, in ordine alle limitazioni conseguenti alla citata violazione di legge.

PATTO DI STABILITÀ 2015

Da ultimo, dal parere del Revisore sul conto 2015 (pag. 14) è emerso che l'Ente non ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per il medesimo esercizio.

Osservazioni conclusive: occorre comunicare se, sono state rispettate tutte le

limitazioni conseguenti a tale mancato rispetto e previste dall'art. 31, comma 26 della legge 183/2011⁷.

P.Q.M.

la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Calabria

ACCERTA

le seguenti criticità:

- 1) approvazione tardiva, e reiterata, da parte del Consiglio comunale, del rendiconto della gestione 2014, 2015, 2016, 2017, 2018;
- 2) sul riaccertamento straordinario dei residui:
 - irregolare contabilizzazione del Fondo Anticipazione di Liquidità (FAL) alla data dell'operazione di riaccertamento straordinario, essendo stato l'accantonamento per FAL assorbito da quello per il FCDE, sulla base dell'art. 2, comma 6, D.L. 78/2015 e dell'art. 1, comma 814, L. 205/2017, disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020;
 - inappropriata reimputazione di residui attivi e passivi, correnti e di investimento, all'unica annualità 2015, e, dunque, mancato adeguamento al principio dell'esigibilità contabile;
 - mancata iscrizione, in tutto il periodo 2015/2017, della quota di ripiano trentennale del disavanzo determinato al 1/1/2015. Tale quota doveva essere iscritta come prima voce di spesa nel bilancio, a partire dall'esercizio 2015, e a tutto il 2044;

⁷ Art. 31, comma 26 legge 183/2011: "In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato..... In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui.....

b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione; (98)

e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010"



- 3) mancato inserimento della quota di ripiano nella verifica degli equilibri di bilancio. La mancata considerazione della precitata quota, in sede di equilibri, ha inficiato gli stessi;
- 4) sulla situazione di cassa:
- disponibilità liquide pari a zero euro in tutto il periodo esaminato;
 - utilizzo per spese correnti, in termini di cassa, dei fondi vincolati e non interamente ricostituiti alla fine degli esercizi.
 - assenza di determinazioni relative alla giacenza vincolata all'1.1.2015 ed all'1.1.2016, in violazione del punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria;
 - presenza nell'esercizio finanziario 2014 di dichiarati pignoramenti presso terzi di € 22.508,90;
 - mancata registrazione degli incassi e dei pagamenti per l'utilizzo ed il reintegro delle risorse vincolate, secondo il punto 10.5 dell'All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 per il biennio 2016/2017;
 - utilizzo sempre più rilevante di anticipazione del Tesoriere, accompagnato dal mancato rimborso integrale a fine esercizio. Sforamento, nel biennio 2015/2016, e nel 2018, dello specifico parametro di deficitarietà strutturale (n. 9 per il biennio 2015/2016, n. 3 per il 2018);
- 5) sull'inadeguatezza e criticità dei flussi di riscossione e correlati pagamenti, in riferimento:
- alla scarsa ed insufficiente attività di riscossione dei residui, sia delle entrate tributarie, sia di quelle extra-tributarie, in modo particolare delle entrate proprie quali ICI/IMU, TARSU/TARI, Proventi idrici.
 - allo smaltimento di residui passivi correnti che si è rivelato scarso;
 - alla capacità di riscossione corrente di competenza, appena sufficiente per i titoli I e II, ma scarsa per il titolo III;
 - allo smaltimento degli impegni correnti di competenza, nel triennio altrettanto insoddisfacente;
- 6) assenza di una proficua attività di recupero entrate tributarie evase, sia di competenza, sia in conto residui, che potrebbe configurare ipotesi di responsabilità per danno erariale;



- 7) sul risultato di amministrazione 2015/2017 (dopo vincoli ed accantonamenti) inficiato da:
- FCDE calcolato in tutto il triennio 2015/2017 con “metodo graduale semplificato”, in presenza di un FCDE al 1.1.2015 potenzialmente sottostimato, e suscettibile di riverberare effetti sui fondi successivi per effetto dell’uso del metodo semplificato;
 - accantonamenti per contenzioso/rischi/passività potenziali, riferiti agli esercizi 2016 e 2017, non congrui;
- 8) mancata iscrizione, in entrata 2015, del FPV corrente scaturito dalla re imputazione dei residui attivi e passivi al 1.1.2015;
- 9) scarsa attendibilità delle previsioni di parte capitale per gli esercizi 2015 e 2016. Forti divergenze tra gli importi stanziati e quelli accertati con riferimento al titolo II e IX;
- 10) non chiara esposizione della situazione debitoria verso la Regione Calabria;
- 11) ritardo nei pagamenti per transazioni commerciali, con conseguente mancato rispetto dell’indicatore di tempestività, siccome previsto dal comma 2, dell’art. 41 del DL. 66/2014;
- 12) mancato rispetto del patto di stabilità 2015.

INVITA, pertanto

il Comune di **Marano principato (CS)** ad adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, le misure correttive di seguito indicate, provvedendo in particolare, a:

- 1) porre in essere, per il futuro, tutte le attività propedeutiche e strumentali al rendiconto, in tempi tali da consentirne l’approvazione, da parte del Consiglio comunale, entro i termini di legge;
- 2) riferire in ordine alle criticità di cui ai punti sub 1) e sub 2), in particolare sulla mancata iscrizione della quota di disavanzo tecnico come prima voce di spesa, e sulle modalità correttive che intende adottare al riguardo, anche in relazione all’equilibrio corrente di bilancio, inficiato dall’assenza di tale quota. Procedere alla rideterminazione, seppur virtuale, della parte disponibile al 1/1/2015, da ripianare secondo i termini di legge, per effetto della Sentenza Cost. n. 4/2020;

- 3) dimostrare, in presenza di utilizzo congiunto di fondi vincolati e anticipazione del tesoriere, di non aver violato contabilmente quanto previsto dalla normativa di settore. Ricostruire la giacenza vincolata di cassa, a partire dal 1.1.2015, attesa la presenza al 31.12.2014 di residui passivi di investimento superiori agli omologhi attivi;
- 4) individuare, in merito alle criticità del sistema delle riscossioni, sia in conto residui, sia nella competenza, le principali vulnerabilità in essere. Adottare, perciò, opportune misure per rendere più efficiente l'attività di riscossione delle entrate proprie;
- 5) attivare una più efficace attività di recupero dell'evasione tributaria, in specie quella dei residui. Comunicare lo stato attuale della consistenza residuale del recupero evasione. Determinare congrui accantonamenti a FCDE nella gestione di competenza, stante l'assenza di riscossioni;
- 6) effettuare una congrua valutazione degli accantonamenti effettuati e di quelli che dovrà effettuare, con riguardo al FCDE, al fondo rischi e contenzioso, al FAL;
- 7) riferire sulla mancata iscrizione del FPV corrente nella parte entrata del bilancio 2015;
- 8) motivare:
- la previsione annuale di consistenti entrate in conto capitale non accertate nella relativa gestione di competenza 2015 e 2016;
 - la previsione annuale di ingenti importi per partite di giro previste ma non accertate nel periodo oggetto di esame;
 - la previsione annuale di consistenti importi del titolo II non concretizzati in accertamenti.
- 9) comunicare e documentare di aver garantito attraverso i relativi impegni di spesa e mantenimento in c/residui la copertura finanziaria degli importi dell'intero debito nei confronti della Regione, e di aver onorato anche le rateizzazioni. Dare riscontro alla nota Sezione n. 345/2020;
- 10) evitare ritardi nell'assolvimento delle proprie obbligazioni per non comportare aggravii di spesa per interessi, spese legali ed altro;
- 11) certificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 41, comma 2, del D.L. n. 66/2014, in ordine alle limitazioni conseguenti alla violazione di legge;



- 12) comunicare se, sono state rispettate tutte le limitazioni conseguenti al mancato rispetto degli obiettivi del patto stabilità 2015;
- 13) qualora sia necessario apportare correttivi ai documenti contabili a causa di erronee valutazioni pregresse, provvedere intervenendo sull'ultimo rendiconto da approvare.

ORDINA


che la presente deliberazione sia:

- trasmessa via PEC a cura della Segreteria:
 - al Presidente del Consiglio comunale di **Marano principato (CS)** per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;
 - al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di **Marano principato (CS)**;
- pubblicata dall'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013, comunicando, a questa Sezione, tale adempimento nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 26 maggio 2020.

Il Relatore

Francesco Antonio Musolino



Il Presidente

Vincenzo Lo Presti



VINCENZO LO
PRESTI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
26.05.2020
18:14:43 UTC

Depositata in segreteria il 26 MAG 2020

Il Direttore della segreteria

Elena RUSSO



**CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CALABRIA**

PER COPIA CONFORME

Si attesta che la presente copia composta di n. 27 fogli è conforme all'originale depositato in segreteria

Il Direttore di Segreteria
Catanzaro, 27 MAG 2020

Il Direttore della Segreteria

Dr. Elena Russo

